

EUTEKNE.INFO

E

IL CASO DEL GIORNO

Motivazione della sentenza non sempre censurabile in Cassazione

Si può sindacare la violazione del c.d. minimo costituzionale

a cura di Dario AUGELLO e Gabriella DE MATTIA

Sabato 14 novembre 2020

Quando si rimane soccombenti nel giudizio di secondo grado instaurato dinanzi alla Commissione tributaria regionale e si è insoddisfatti della **motivazione della sentenza**, occorre chiedersi quali vizi possano essere denunciati davanti alla Corte di Cassazione. Infatti, lasciando in disparte la correttezza della decisione nel senso di conformità alla legge, la sentenza di secondo grado può essere criticata (anche) sotto il profilo della completezza.

Le omissioni commesse dal giudice d'appello che a oggi possono essere censurate in Cassazione sono il frutto di una **modifica** normativa, avvenuta con l'art. 54 del DL 83/2012 convertito, per effetto della quale è stato sostituito il n. 5) del comma 1 dell'art. 360 c.p.c. Prima della riforma, l'art. 360, comma 1, n. 5) prevedeva: "Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado, possono essere impugnate con ricorso per cassazione per: ... 5) omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio". Pertanto la motivazione ritenuta omessa, insufficiente o contraddittoria poteva essere denunciata davanti alla Cassazione, con la conseguenza che era attribuito ai giudici il potere di esaminare il percorso logico e la *ratio decidendi* seguiti dal giudice di secondo grado, rimanendo in ogni caso **precluso** ogni sindacato sul merito della controversia.

A decorrere **dal 2012**, il nuovo n. 5) del comma 1 dell'art. 360 c.p.c. prevede invece, con formulazione diversa dalla precedente, che l'impugnazione delle sentenze, a parte i vizi di legittimità, possa avvenire unicamente "per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti". Sennonché la motivazione delle sentenze di secondo grado resta tutelata dall'art. 111 Cost., che impone l'obbligo di motivazione per tutti i provvedimenti giurisdizionali.

Sul punto, dopo la riforma del 2012, è intervenuta la Cassazione a Sezioni Unite n. 8053/2014 (richiamata dalle sentenze più recenti).

Secondo le Sezioni Unite, anche a seguito della riforma dell'art. 360 c.p.c., il vizio di motivazione può essere portato in cassazione, ma solo per violazione di legge processuale

costituzionalmente rilevante, quando cioè il difetto denunciato attiene alla stessa esistenza della motivazione; è però richiesto che il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Il vizio di motivazione può consistere nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “**sufficienza**” della motivazione (Cass. SS.UU. n. 8053/2014). Si tratta, dunque, di casi in cui la sentenza d’appello è radicalmente nulla, in quanto la motivazione è oscura, e il relativo vizio può dunque essere sollevato in Cassazione come violazione di legge processuale.

Al di fuori dei casi sopra descritti, che riguardano la radicale mancanza di motivazione, il nuovo n. 5) dell’art. 360 c.p.c. consente di denunciare in Cassazione l’omesso esame di un fatto storico - da intendere quale specifico accadimento in senso storico-naturalistico (Cass. n. 24035/2018) – principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (dato testuale) o dagli atti processuali (dato extratestuale), che abbia costituito **oggetto di discussione** tra le parti e che abbia carattere decisivo.

Il carattere decisivo del fatto va interpretato nel senso che l’omesso esame si considera rilevante, se l’esame del fatto, oggetto di discussione tra le parti, avrebbe determinato un esito diverso della causa.

Viceversa il vizio non sussiste, quando il fatto storico risulti apprezzato dal giudice di secondo grado, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie connesse alla **dimostrazione del fatto** medesimo (Cass. n. 27415/2018).

Nel ricorso in cassazione il ricorrente dovrà dunque indicare: il “fatto storico”, il cui esame risulti omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui risulti l’esistenza del fatto, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) il fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, infine la “**decisività**” del fatto stesso (Cass. SS.UU. 8053/2014).

In ultima analisi, occorre tenere conto della preclusione a proporre ricorso in cassazione ai sensi del n. 5) dell’art. 360 c.p.c. – per effetto dell’art. 348-ter c.p.c. – quando la sentenza d’appello ha confermato la decisione di primo grado (c.d. “**doppia conforme**”).

Se le sentenze rese nei precedenti gradi sono entrambe sfavorevoli, occorre allora dimostrare, al fine di evitare la preclusione, che le ragioni di fatto poste a fondamento della sentenza di primo grado sono diverse da quelle considerate dalla sentenza d’appello.

Non si verifica la preclusione, però, quando la **sentenza di secondo grado**, nel confermare il primo grado, abbia reiterato l’omesso esame di un fatto decisivo.